



# *Il Prefetto della Provincia di Firenze*

**CONSIDERATO** che nei giorni 10, 11 e 24 giugno 2022 si svolgeranno a Firenze, in Piazza Santa Croce, le partite del Calcio Storico Fiorentino;

**VISTI** i propri precedenti decreti con i quali sono stati disposti, nell'occasione, il divieto di somministrazione e di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di ogni altra bevanda in bottiglia o contenitore di vetro o lattina, il divieto di introduzione e detenzione di spray urticanti, la temporanea liberazione di esercizi pubblici e di vicinato per consentire le operazioni di bonifica da parte delle Forze di Polizia;

**RILEVATO** che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

**RITENUTO** di continuare ad assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica quando si manifestino potenziali situazioni di rischio legate all'abuso di sostanze alcoliche, alla dispersione di bottiglie e contenitori in vetro e all'uso inappropriato di spray urticanti;

**CONSIDERATO** altresì che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, costituita dalla partnership pubblico/privato;

**RITENUTO** pertanto che in occasione di eventi che prevedano la presenza di un folto pubblico, la tutela della sicurezza degli spettatori richieda l'adozione di ulteriori divieti e provvedimenti volti a tutelare l'incolumità pubblica anche attraverso la creazione di aree sterili, correttamente bonificate e presidiate, creando le condizioni affinché la suddetta bonifica possa essere efficacemente effettuata dalle Forze di Polizia;

**RITENUTA** quindi la necessità, dall'inizio al termine delle suddette operazioni di bonifica, di mantenere liberi da persone gli esercizi pubblici e di vicinato insistenti nell'area interessata dalla manifestazione;

**CONSIDERATO** che nella seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dell'8 giugno 2022 è stata esaminata l'opportunità dell'adozione di temporanei provvedimenti restrittivi in occasione delle sopra indicate partite per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché per la tutela dell'incolumità della cittadinanza;

**PRESO ATTO** del concorde parere espresso, nella circostanza, dal suddetto Comitato di Sicurezza, in relazione alla necessità di adottare nelle citate giornate le seguenti prescrizioni all'interno dell'area transennata delimitata da Via dei Benci, Borgo dei Greci, Via dell'Anguillara, Via Torta, Via Verdi, Via G. da Verrazzano, Via de' Pepi, Largo Piero Bargellini, Via Magliabechi: divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, divieto di somministrazione in bicchieri di vetro di ogni altra bevanda e divieto di vendita per asporto di ogni bevanda in bottiglia o contenitore di vetro o lattina; inoltre in tutta l'area utilizzata per le partite del Calcio Storico Fiorentino: divieto di introduzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nonché divieto di introduzione e detenzione di bottiglie e contenitori di vetro e lattine, divieto introduzione e detenzione di artifici pirotecnici sia classificati che di libera vendita e di qualsiasi altro materiale esplosivo, divieto introduzione e detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti;

**RILEVATO** che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

**CONSIDERATO** che la normativa connette sempre un margine di discrezionalità tecnica per



# *Il Prefetto della Provincia di Firenze*

l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e diritti differenti, da tutelare in via prioritaria;

**VISTO** l'art. 2 T.U.L.P.S, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

## **ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, **nei giorni 10, 11 e 24 giugno 2022**, in occasione delle partite del Calcio Storico Fiorentino, che si svolgeranno in Piazza Santa Croce, all'interno dell'area transennata delimitata da Via dei Benci, Borgo dei Greci, Via dell'Anguillara, Via Torta, Via Verdi, Via G. da Verrazzano, Via de' Pepi, Largo Piero Bargellini, Via Magliabechi:

- tutti gli esercizi pubblici e di vicinato ivi insistenti dovranno essere lasciati liberi da clienti ed avventori per consentire le operazioni di bonifica: **dalle ore 15.00 alle ore 16.00 del 10 giugno 2022**  
**dalle ore 14.00 alle ore 15.00 del 11 e 24 giugno 2022;**
- nei medesimi esercizi e nelle attività ambulanti, **dalle ore 14.00 alle ore 21.00, è vietata:**
  - **la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;**
  - **la somministrazione in bicchieri di vetro di ogni altra bevanda;**
  - **la vendita per asporto di ogni bevanda in bottiglia o contenitore di vetro o lattina.**

E' fatto obbligo a tutti gli esercizi sopraindicati di esporre in modo ben visibile il cartello di avviso recante l'informativa per l'utenza del divieto di cui trattasi.

In tutta l'area utilizzata per le partite del calcio storico fiorentino **sono inoltre vietate:**

- **l'introduzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché l'introduzione e la detenzione di bottiglie e contenitori di vetro e/o lattine,**
- **l'introduzione e la detenzione di artifici pirotecnici sia classificati che di libera vendita e di qualsiasi altro materiale esplosivo,**
- **l'introduzione e la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti.**

A tal fine gli organizzatori degli eventi sono incaricati di dare la massima diffusione delle presenti prescrizioni, intensificando l'attività di pre-filtraggio degli spettatori che accedono all'interno della citata zona, per garantirne l'osservanza.

Le Forze di Polizia e la Polizia Municipale del Comune di Firenze sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento, procedendo, in caso di inosservanza, ai sensi dell'art. 650 c.p. nei confronti dei contravventori e ad ogni altra contestazione di legge, con espresso avviso che, in caso di violazione sarà disposta, con ordinanza del Questore, la sospensione della licenza di pubblico esercizio, con la conseguente chiusura dello stesso ai sensi dell'art. 100 del TULPS.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi alternativamente ricorso al TAR della Toscana e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alle Associazioni di Categoria perché ne curino la massima diffusione. Del divieto sarà data notizia attraverso gli organi di informazione e mediante pubblicazione sul sito della Prefettura.

Firenze, 8 giugno 2022

**IL PREFETTO**  
(Valenti)